

ATTENZIONE

CERTIFICATI ANAGRAFICI

PRIMA DI RIVOLGERVI ALLO SPORTELLO E' BENE SAPERE CHE:

Dal 1° gennaio 2012 per la modifica all'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 sui certificati anagrafici e di stato civile sarà obbligatorio apporre la seguente dicitura:

“IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”

La conseguenza sarà quindi quella di un uso dei certificati SOLO ed esclusivamente nei rapporti tra privati.

Ulteriore conseguenza di quanto sopra sarà il venir meno delle esenzioni dall'imposta di bollo nella quasi totalità dei casi.

Resta esente da imposta di bollo il solo caso di richiesta del certificato di residenza e famiglia per le società sportive (*dietro apposita richiesta della Società sportiva stessa*)

Va necessariamente ricordato che **TUTTI** gli Uffici, Enti e Servizi **PUBBLICI** non devono, si ripete **NON DEVONO** più chiedere i certificati ai cittadini, in quanto gli stessi si devono avvalere dell'**autocertificazione**, la quale è **SEMPRE** esente da bollo e spese.

Si riporta il testo dell'art. 74 del D.P.R. N. 445/2000:

1. COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA' RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TESTO.

2. COSTITUISCE ALTRESI' VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO:

- a) La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà.
- b) Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
- c) La richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
- c bis) Il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'art. 40, comma 02).